

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 2 aprile 2009, n. 2079

*Il ricorso elettorale è ammissibile nell'ipotesi in cui il ricorrente abbia indicato il tipo di vizio censurato, l'erronea attribuzione del numero dei voti e il numero delle schede in contestazione dell'ufficio elettorale ove il vizio si è verificato. In materia elettorale si possono proporre solo motivi aggiunti che costituiscano uno sviluppo delle censure già proposte.*

*Omissis*

8.1 Con il primo motivo l'appellante principale deduce che il Tar abbia errato nel ritenere ammissibile il ricorso proposto dall'appellante incidentale per genericità; e quindi abbia errato nel disporre conseguentemente la verifica istruttoria.

La sezione ritiene che i motivi proposti in prime cure siano specifici e formulati in modo tale da escludere che il ricorso abbia un carattere meramente esplorativo, ossia teso ad effettuare una verifica dell'intera operazione di scrutinio, che costituisce il limite del giudizio elettorale, che, per ragioni evidenti, si svolge in maniera diversa rispetto agli altri giudizi, non avendo il ricorrente la disponibilità di documenti diversi dai verbali dell'ufficio elettorale. E quindi non può che allegare circostanze specifiche e non documenti.

Il ricorso elettorale è ammissibile nell'ipotesi in cui il ricorrente abbia indicato il tipo di vizio censurato, l'erronea attribuzione del numero di voti e il numero delle schede in contestazione dell'ufficio elettorale ove il vizio si è verificato.

Il ricorso originario risponde a tali quesiti e pertanto non era necessario indicare in modo specifico il numero puntuale delle schede annullate; il numero delle schede riferito complessivamente alle predette sezioni; il numero puntuale delle schede illegittimamente annullate in ogni singola sezione elettorale nonché l'indicazione dei nominativi dei candidati consiglieri per i quali sarebbe stata espressa la preferenza, negli spazi riservati ad altra lista, con la specifica indicazione della lista.

8.2 È infondata anche la censura relativa all'inammissibilità dei motivi aggiunti a seguito della verifica istruttoria, che avrebbe dovuto portare anche all'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.

Infatti, con il ricorso per motivi aggiunti gli appellanti incidentali si sono limitati a indicare il numero delle schede in cui si riscontra lo stesso vizio denunciato con il ricorso originario, senza allargare l'ambito della cognizione del giudice ad altri nuovi vizi delle schede rinvenute nella verifica. In materia elettorale si possono proporre solo motivi aggiunti che costituiscano uno sviluppo delle censure già proposte, escludendosi la possibilità di proporre nuovi motivi, derivanti da vizi ulteriori emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice, in relazione alle originarie censure.

Nel caso di specie, tutte le nuove schede, erroneamente annullate, e riscontrate nella verifica istruttoria, sono riconducibili ai motivi di ricorso proposti dal ricorrente originario, aventi ad oggetto le due tipologie di voto in contestazione, così come correttamente individuati nella sentenza di primo grado.

*Omissis*